

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER L' ADEGUAMENTO DI SPAZI E SERVIZI LEGATI AD ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL SISTEMA DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE.

PREMESSA

La Regione Lazio, nell'ambito della propria programmazione strategica ha individuato nei "Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione" una delle Azioni Cardine per le attività in materia di valorizzazione.

Con la delibera n. 385 del 28 luglio 2015 sono stati individuati i criteri, gli indirizzi, le risorse ordinarie e gli ambiti di intervento per l'attuazione dell'azione cardine indicata.

I territori scelti come prioritari sono: *Città d'Etruria, Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della spiritualità.*

La D.G.R 201 del 22 aprile 2016 destina al Sistema delle Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo risorse specifiche per la realizzazione in particolare di *Interventi di adeguamento di spazi e servizi legati ad attività ed eventi culturali e ricreativi.*

L'ambito di intervento **Città di Fondazione**, oggetto del presente avviso, fa riferimento al territorio e ai comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia, Colferro, Guidonia, individuati dalla legge regionale n 27 del 2001 "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione".

La Regione è intervenuta su questi territori soprattutto a partire dall'approvazione nel 2001 di una specifica legge regionale, la n 27 (già citata sopra), che ha sostenuto e promosso una serie di studi, ricerche e iniziative documentarie, ma anche avviato alcuni importanti interventi di riqualificazione di edifici dell'architettura razionalista delle Città di Fondazione che caratterizza in modo originale il patrimonio culturale del Lazio.

L'attuale impegno della Regione, mediante le Azioni cardine, mira a rendere attuale e funzionale il patrimonio di fondazione anche per rispondere ad una esigenza diffusa di riqualificazione dell'offerta culturale. Appare opportuno, in questa fase di sviluppo, concentrare interventi e risorse **sull'obiettivo di una riqualificazione e innovazione dei servizi, delle strutture e degli spazi dedicati ad attività ed eventi culturali** e sullo sviluppo e promozione di un sistema coordinato **di offerta culturale**, anche attraverso la creazione di una rete stabile e integrata di laboratori, sedi espositive, atelier, officine che animino la vita culturale locale con iniziative di spessore internazionale.

Contestualmente la Regione tramite la Società BIC LAZIO SpA si attiverà per la realizzazione di un Programma generale di valorizzazione di sistema che individui e delinei da più punti di vista il tema della "Città del razionalismo come luoghi del contemporaneo". Alla elaborazione e promozione del piano si procederà anche tramite consultazioni social-web (Contest, Concorsi di idee tematici, ecc.) tali da suscitare e potenziare la più ampia partecipazione delle diverse categorie di cittadini e figure professionali.

Art. 1 FINALITA'

La Regione Lazio ai sensi della D.G.R. 201/2016, intende provvedere al finanziamento di Interventi di **adeguamento di spazi e servizi idonei allo svolgimento di attività culturali e ricreative** nel territorio del Sistema delle Città di Fondazione come individuato nella DGR 385/2015, mediante l'emanazione di un Avviso pubblico rivolto ai comuni riconosciuti Città di Fondazione ai sensi della L.R. 27/2001.

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dagli enti locali definiti Città di Fondazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. 20 novembre 2001, n. 27 "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione", e specificamente dai comuni di **Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia, Colferro, Guidonia**, in qualità di proprietari degli immobili oggetto dell'intervento o detentori della disponibilità.

Art. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente interventi su beni immobili di proprietà pubblica dei quali i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano la proprietà o comunque la disponibilità per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di contributo.

Le proposte di intervento dovranno riguardare preferibilmente luoghi, edifici o spazi espressione dell'architettura razionalista delle Città di Fondazione e dell'insieme più ampio comprendente anche i borghi rurali e le costruzioni coeve tali da contribuire ad uno sviluppo delle attività culturali e ricreative sul territorio.

Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

- Lavori di adeguamento funzionale;
- fornitura di arredi fissi e mobili ed attrezzature tecnologiche, necessarie al funzionamento delle strutture quali sedi di attività culturali e ricreative.

Al fine di raggiungere efficacemente e celermente l'obiettivo indicato di una riqualificazione e innovazione dei servizi culturali i progetti presentati dovranno comunque contenere:

- **un cronoprogramma di lavori/allestimenti da realizzarsi in un arco di tempo non superiore al biennio;**
- **un piano relativo alle attività culturali che si intendono attivare all'interno dello spazio da adeguare, della durata di almeno due anni, con specifica indicazione delle modalità di gestione degli spazi e delle attività, inclusa la forma di gestione (diretta o mediante affidamento a terzi).**

Art. 4 SPESE AMMISSIBILI

Saranno considerate ammissibili le spese relative a:

- spese tecniche relative ai lavori da realizzare (progettazione, studi specialistici, rilievi, accertamenti, indagini, pubblicazione e gara d'appalto, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e rendicontazione lavori, collaudo);
- imprevisti (fino al massimo del 10% dell'importo delle opere a base d'asta);
- acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi impianti tecnologici e altre forniture funzionali alla realizzazione degli interventi;
- spese collegate alla elaborazione del piano di attività e gestione a regime dello spazio oggetto di adeguamento;
- IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

L'investimento ammissibile è determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti, nel caso che le opere siano in essi previste. Per le voci di spesa non previste nei prezzi suddetti, si può far riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, analisi dei prezzi).

Art. 5 **ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE**

Il contributo regionale concedibile, per ciascun soggetto beneficiario di cui all'articolo 2, non potrà superare il **tetto massimo di € 400.000,00 e comunque il 90% dei costi di investimento complessivamente previsti** e regolarmente rendicontati.

Resta quindi a carico del soggetto beneficiario il finanziamento della restante quota di investimento e dei costi di avvio e gestione degli spazi e delle attività culturali previste.

Ai sensi dell'articolo 13 il mancato avvio delle attività culturali previste, entro il termine di un anno dal completamento dei lavori/allestimenti finanziati, comporta l'integrale revoca del contributo regionale, mentre la mancata realizzazione del Piano delle attività culturali che si intendono attivare all'interno dello spazio, indicato nella scheda illustrativa di cui al punto 1) dell'Art 6, comporta la parziale revoca del contributo regionale, nei termini previsti dallo stesso Art 13.

Art. 6 **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Ciascun soggetto interessato potrà presentare anche più di una proposta progettuale, fermo restando il massimale di contributo regionale indicato all'articolo 5.

Le proposte debbono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di **60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio ed essere compilate secondo le modalità di seguito specificate.

Le proposte progettuali dovranno essere composte dai seguenti documenti:

- 1 Istanza contenente i dati identificativi dell'Ente e la Scheda illustrativa dell'intervento (Allegato 2) comprensiva di un piano di attività e gestione degli spazi;
- 2 Documentazione fotografica;
- 3 Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante
- 4 Progetto dei lavori/allestimenti eventualmente in possesso dell'Ente;
- 5 Dichiarazione di conformità urbanistica, in forma di autocertificazione a cura di un progettista abilitato (o del Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente), se pertinente, sottoscritta con firma autografa o digitale;

- 6 Dichiarazione di disponibilità dell'immobile/spazio da parte dell'ente richiedente, di durata almeno pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda, e copia dell'atto autorizzativo dell'intervento da parte dell'ente pubblico proprietario dell'immobile o dell'area di sedime se diverso dal proponente;

L'istanza di cui al punto 1 e la dichiarazione di cui al punto 6 dovranno essere sottoscritte, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante dell'Ente.

Le proposte progettuali, con i relativi documenti, dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata, PEC, all'indirizzo:

valorizzazionepatrimonioculturale@regione.lazio.legalmail.it

Le domande dovranno avere indicata, come oggetto, la dicitura:

Avviso pubblico per l'adeguamento di spazi e servizi legati ad attività ed eventi culturali e ricreativi nel Sistema delle Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo.

La casella PEC istituzionale usata dal soggetto proponente per la trasmissione della proposta progettuale e dei relativi allegati verrà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione indicate al successivo articolo 7.

Art. 7

ISTRUTTORIA FORMALE E CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Saranno ritenuti formalmente inammissibili i progetti:

- presentati fuori termine;
- non presentati secondo le modalità di cui all'art.6;
- presentati da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 o riguardanti beni non di proprietà pubblica;
- privi dell'istanza di cui al punto 1 dell'articolo 6 o con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante.

Per ogni altra carenza o irregolarità l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'istante apposito termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il progetto sarà dichiarato inammissibile.

La suddetta richiesta di integrazione/regolarizzazione verrà trasmessa agli interessati, ad ogni effetto di legge, esclusivamente alla casella PEC istituzionale usata dal soggetto proponente per la trasmissione della proposta progettuale e dei relativi allegati. E' quindi onere di ogni interessato garantirne la funzionalità e segnalare tempestivamente all'Area Valorizzazione del patrimonio Culturale, di cui all'articolo 9, eventuali problemi dovessero insorgere.

Art. 8

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA

L'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Lazio procederà all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, al fine di accertarne la validità formale e la completezza degli atti trasmessi per il successivo esame di merito delle proposte ritenute formalmente ammissibili.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una Commissione composta da un dirigente e un funzionario della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, un rappresentante di BIC Lazio SpA e un assistente amministrativo con funzioni di segretario in servizio presso la stessa direzione.

La Commissione è nominata dal Direttore Regionale Cultura e Politiche Giovanili, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Ai fini della individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento verrà attribuito ad ogni progetto un indicatore di qualità risultante dalla sommatoria di ciascun punteggio previsto per le caratteristiche dell'intervento sotto indicate:

a. Fasi di progettazione

	Punti
Progetto esecutivo	5
Progetto definitivo	3
Progetto di fattibilità	2
Punteggio massimo	5

b. Compartecipazione finanziaria (oltre il 10% d'obbligo) da parte del soggetto proponente

	Punti
- oltre il 10% fino al 20%	1
- oltre il 20% fino al 30%	2
- oltre il 30%	3
Punteggio massimo	3

La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 10% non riconosce alcun punteggio

c. Qualità progettuale e coerenze interne

	Punti
Qualità architettonica progettuale con particolare riferimento a:	da 1 a 7 punti
- Valore storico-architettonico dell'immobile/spazio da adeguare	
- Livelli di innovazione tecnologica introdotti	
Rapidità prevedibile dell'iter di cantierizzazione	da 1 a 4 punti
Affidabilità del cronoprogramma	da 1 a 4 punti
Valore strategico del progetto	da 1 a 5 punti
Punteggio massimo	20

d. Coerenze esterne

	Punti
Coerenza dei contenuti progettuali in rapporto alla realtà culturale locale ed alle potenzialità di sviluppo socio/economico potenziali	da 1 a 3 punti
Capacità dell'intervento di incrementare e qualificare la domanda culturale locale	da 1 a 3 punti
Connessione, sinergia, continuità, complementarità, coerenza della domanda con altri interventi e finanziamenti regionali	da 1 a 3 punti
Punteggio massimo	9

e. Sostenibilità ed elementi di innovazione

	Punti
Sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria del progetto, nella fase a regime, ai fini	da 1 a 5 punti

dell'effettivo utilizzo dell'immobile.	
Qualità dell'offerta culturale e dei servizi per la fruizione previsti dal progetto	da 1 a 5 punti
Qualità e sostenibilità del modello di gestione dei servizi proposto	da 1 a 3 punti
Punteggio massimo	13
Totale complessivo massimo	50

All'atto dell'insediamento la Commissione può procedere, ove ritenuto opportuno, a dettagliare ulteriormente i suddetti criteri al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento delle operazioni di valutazione.

Potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali che:

- conseguano una valutazione di **almeno 30 punti totali sui 50 disponibili**,
- conseguano **almeno 10 dei 30 punti** previsti come soglia minima, come risultato dalla somma dei punteggi di cui ai criteri di valutazione **c) ed e)**.

La Commissione procederà quindi, per i soli progetti che abbiano superato la soglia minima prevista al precedente periodo, a quantificare il contributo concedibile, sulla base degli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 3. Nel caso di riscontrata incongruità di alcune spese ammissibili la Commissione potrà procedere a eliminare tale spesa dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro limiti giudicati congrui dalla Commissione stessa.

La Commissione valutate le proposte presentate sulla base dei criteri sopradescritti, definisce la graduatoria di merito.

La graduatoria con la proposta di contributo concedibile verrà trasmessa all'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Al termine della procedura di valutazione, la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, con propria determinazione, approva la graduatoria generale dei progetti valutati con indicazione del relativo contributo concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e l'elenco dei progetti esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale ad ogni effetto di legge, incluso quello di comunicazione agli interessati.

Art. 9 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e politiche giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area valorizzazione del patrimonio culturale.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Luigi Prisco, in servizio presso la suddetta Area. Qualsiasi informazione inerente l'avviso e lo stato del procedimento per la concessione del contributo può essere richiesta a:

cittadifondazione@biclazio.it

Art. 10
OBBLIGHI INFORMATIVI, DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' PROGETTUALI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...”*.

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste, a fini informativi e statistici, dall'Osservatorio Regionale della Cultura e dello Spettacolo ed a compilare le schede progettuali fornite dalla Direzione competente ai fini delle pubblicazioni previste dalle norme in materia di trasparenza.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino, nei casi più gravi, alla revoca dei contributi concessi.

Art. 11
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

Il beneficiario del contributo è tenuto a svolgere, entro il termine previsto, tutte le attività descritte nel progetto valutato e ammesso a contributo.

Ogni variazione di elementi presenti nel progetto ammesso a contributo va previamente comunicata e motivata alla Direzione competente, che procede alla sua approvazione.

Alla Direzione competente deve inoltre essere richiesta e motivata l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di economie derivante da ribassi d'asta.

Le variazioni non tempestivamente comunicate alla Direzione competente, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale del contributo stesso.

Art. 12
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica dell'Amministrazione sulla regolare realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e la conseguente liquidazione finale del contributo.

La documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dalla Direzione competente ai beneficiari, secondo gli stati di avanzamento di cui alla L.R. 88/1980 e s.m.i., mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, unitamente all'Atto d'Obbligo che indica gli obblighi del beneficiario e che il medesimo ente beneficiario è tenuto a ritrasmettere debitamente sottoscritto entro 30 giorni pena la revoca del contributo.

La documentazione inerente la dimostrazione delle spese sostenute deve essere in regola con le norme vigenti, anche in materia di antiriciclaggio.

Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica dell'Amministrazione sul consuntivo e la rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente trasmette all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 8, apposita richiesta assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della sola documentazione di rendicontazione presentata, salve le ipotesi di revoca integrale previste dal successivo articolo 13.

La liquidazione del contributo avviene secondo gli stati di avanzamento di cui alla L.R. 1988/80

Art. 13. RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

La rinuncia al contributo deve essere effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8, del provvedimento di attribuzione del contributo.

Fermo restando la decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la revoca integrale del contributo assegnato, in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato completamento dei lavori/allestimenti entro il termine previsto, salvo proroga autorizzata dalla Direzione competente previa richiesta tempestivamente avanzata e motivata da parte dell'ente beneficiario;
- b) mancato avvio delle attività culturali previste entro il termine di 12 mesi dal completamento dei lavori/allestimenti, salvo proroga autorizzata dalla Direzione competente previa richiesta tempestivamente avanzata e motivata da parte dell'ente beneficiario;
- c) nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20 della L.R. 20/05/1996, n. 16;
- d) nel caso di violazione del termine perentorio per la trasmissione dell'Atto d'Obbligo di cui all'articolo 12 salvo proroga autorizzata dalla Direzione competente;
- e) in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti, dal presente Avviso o dalle norme vigenti, in relazione alle regolare esecuzione delle attività progettuali.

E' invece disposta la revoca parziale del contributo, in particolare nei seguenti casi:

- f) irregolarità nella rendicontazione presentata o nella esecuzione dei lavori/allestimenti previsti;
- g) mancata realizzazione del Piano delle attività culturali indicate nell'apposita sezione della scheda illustrativa di cui al punto 1) dell'Art 6, entro il primo biennio di avvio delle attività negli spazi oggetto dell'adeguamento. Tale mancata realizzazione delle attività culturali previste, che la Direzione competente verifica sulla base di dati appositamente richiesti all'ente beneficiario ed in contraddittorio con quest'ultimo, comporta la revoca del contributo, salvo il caso di non imputabilità oggettiva allo stesso, entro il limite massimo del 10% del contributo concesso.

Art. 14 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

Art 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.